SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 130° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 28 ottobre 1989 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE UNIVERSITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 350.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO *NE BIS IN IDEM*

PREAMBOLO

Gli Stati Membri delle Comunità Europee, qui di seguito denominati « Stati Membri »;

Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;

Tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri;

Desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su una base di fiducia, comprensione e rispetto reciproci;

Convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto *ne bis in idem* alle decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro non puo essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita.

ARTICOLO 2.

1. Uno Stato membro può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o piu dei casi seguenti:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;

b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;

c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

2. Uno Stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera *b)*, preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

3. Uno Stato membro potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Belgio ed avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione.

4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

ARTICOLO 3.

Se in uno Stato membro un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che e stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato in quest'ultimo Stato per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

ARTICOLO 4.

1. Quando una persona e imputata di un reato in uno Stato membro, e le autorità competenti di questo Stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

3. Ciascuno Stato membro indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5.

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali piu ampie, concernenti l'effetto *ne bis in idem* attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

ARTICOLO 6.

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.

2. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data dell'apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente convenzione gli è applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

ARTICOLO 7.

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.

2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato.

ARTICOLO 8.

1. Ogni Stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.

2. Ogni Stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i territori in essa designati, può essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio.

La denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata nella notifica.

ARTICOLO 9.

Il Ministero degli Affari esteri del Belgio notificherà a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti, dichiarazione o notifica.

Il Ministero degli Affari esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata al Governo di ogni Stato membro.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2772):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 28 maggio 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1988, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1988.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1469):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 1469/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 20 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. prof. Giuseppe Galasso.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato dal decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1989, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'on. prof. Giuseppe Galasso;

Ritenuto necessario determinare le attribuzioni del predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno on. prof. Giuseppe Galasso, insieme con il Sottosegretario on. dott. Filippo Fiorino, coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle strategie dell'azione ministeriale e, quando interviene quale rappresentante del Governo alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari, sostiene la discussione in conformità alle direttive del Ministro e risponde ad interrogazioni ed interpellanze.

Egli è incaricato di seguire i seguenti settori, mantenendo i rapporti con i relativi uffici di Governo, in aderenza alle direttive del Ministro e riferendo a lui per le determinazioni finali:

beni culturali;

problemi delle aree urbane;

ambiente;

università e ricerca scientifica.

Il Sottosegretario Galasso è inoltre incaricato di:

partecipare, in luogo del Ministro, al comitato di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito con legge 5 luglio 1989, n. 246; sostituire di volta in volta il Ministro, in caso di sua assenza o impedimento e salvi i casi in cui il Ministro deleghi l'altro Sottosegretario, nelle riunioni dei comitati interministeriali nei quali ha titolo ad intervenire il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Sottosegretario Galasso è altresì incaricato di seguire gli adempimenti preparatori e istruttori relativi:

al coordinamento delle attività di programmazione del Dipartimento per il Mezzogiorno relative alla localizzazione degli interventi straordinari e delle attività relative all'attuazione degli interventi medesimi per il tramite dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

ai rapporti comunitari;

all'attuazione degli interventi previsti in favore delle zone terremotate in applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate, che gli saranno trasmessi per il tramite del Gabinetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A4962

DECRETO 20 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Filippo Fiorino.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato dal decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1989, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'on. dott. Filippo Fiorino;

Ritenuto necessario determinare le attribuzioni del predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno on. dott. Filippo Fiorino, insieme con il Sottosegretario on. prof. Giuseppe Galasso, coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle strategie dell'azione ministeriale e, quando interviene quale rappresentante del Governo alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari, sostiene la discussione in conformità alle direttive del Ministro e risponde ad interrogazioni ed interpellanze.

Egli è incaricato di seguire i seguenti settori, mantenendo i rapporti con i relativi uffici di Governo, in aderenza alle direttive del Ministro e riferendo a lui per le determinazioni finali:

problemi idrici;

agricoltura, forestazione, agroindustria;

elaborazione e applicazione della politica meridionalistica del Ministero delle partecipazioni statali e degli enti a partecipazione statale.

Il Sottosegretario Fiorino è inoltre incaricato di tenere i rapporti con le organizzazioni sindacali in caso di assenza o impedimento del Ministro e di partecipare, quando sarà di volta in volta delegato, alle riunioni dei comitati interministeriali nei quali ha titolo ad intervenire il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Sottosegretario Fiorino è altresì incaricato di seguire gli adempimenti preparatori e istruttori relativi:

all'attuazione degli interventi rientranti nella competenza della gestione separata costituita presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

alla riserva di forniture e lavorazioni a favore delle imprese meridionali;

all'attuazione degli interventi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 44;

al perfezionamento in sede parlamentare del disegno di legge recante provvedimenti organici in favore della regione Calabria;

alla verifica del rispetto dell'obbligo della riserva di investimenti.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate, che gli saranno trasmessi per il tramite del Gabinetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A4963

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1989.

Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1176, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1990 devono essere a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 ed i lati maggiori di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1990;

b) denominazione del comune;

c) imposta cani e indicazione della categoria;

d) numero.

Art. 2.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 2.100 comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana ciechi, via Fiboracci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
SENALDI

Il Ministro dell'interno
GAVA

89A4987

DECRETO 23 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 12 settembre 1989: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano e ufficio del registro di Poggibonsi, per la partecipazione, ad un'assemblea sindacale, di tutto il personale addetto al reparto cassa ed ai terminali, in servizio presso i citati uffici;

in data 13 settembre 1989: ufficio del registro di Mondovì, per la partecipazione ad un'assemblea, indetta dalle confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., del personale in servizio presso il menzionato ufficio;

dal 18 al 23 settembre 1989: ufficio del registro atti giudiziari di Messina, per il trasferimento dell'ufficio nella nuova sede;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 12 SETTEMBRE 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano;
ufficio del registro di Poggibonsi.

IN DATA 13 SETTEMBRE 1989

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Mondovì.

DAL 18 AL 23 SETTEMBRE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4988

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 6 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 345 al 352, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia che muta la denominazione in «medicina fisica e riabilitazione», sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 351, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione articolata in due indirizzi e afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 352. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo di riabilitazione neurologica.

Art. 353. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 354. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica ortopedica.

Art. 355. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 356 La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 357 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale (*);
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 358. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di un tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

(*) Materia presente nell'indirizzo di riabilitazione neurologica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
anatomia funzionale . . . . ore 50
fisiologia applicata . . . . » 50
Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica . . . . » 60
informatica biomedica . . . . » 40
Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20
psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 40
neuropatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica) . . . . » 20
medicina interna . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
traumatologia . . . . » 50
Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30
Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30
Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30
Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia . . . . » 30
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 20
Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia ore 40
riabilitazione neurologica . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 200
Scienze neurologiche (ore 100):
neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):
traumatologia . . . . ore 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40
massoterapia e terapia manuale . . . » 30
rieducazione respiratoria . . . . » 35
rieducazione del cardiopatico . . . . » 35
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 30
Scienze neurologiche (ore 200):
neurologia . . . . » 50
neuropsicologia clinica e riabilitativa » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60
neurofisiopatologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 359. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
ortopedia e traumatologia;
neurologia;
fisioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo la delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Cagliari, addì 6 settembre 1989

Il rettore: CASULA

89A4967

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 28 ottobre 1987;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 320, relativo alla scuola di specializzazione in «neurologia», è soppresso e sostituito dai seguenti:

Art. 320. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 321. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 324. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 325. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia . . . . ore 15
neurofisiologia . . . . » 15
neurochimica . . . . » 15
neurogenetica . . . . » 15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica . . . . . » 10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	ore	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300)

neurologia		50
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400

Art. 327. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza, ambulatori, servizi e laboratori del dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche (Careggi - C.T.O.);

reparti di degenza, ambulatori, servizi e laboratori delle cliniche universitarie (Careggi C.T.O., Villa Ognissanti, Villa Monna Tessa, Ospedale di S. Maria Nuova);

divisione ambulatori, servizi e laboratori di medicina, chirurgia, ortopedia USL 10/D;

servizio di accettazione generale - Careggi USL 10/D;

ambulatorio filtro dell'accettazione generale di Careggi - USL 10/D;

reparti di degenza, ambulatori, servizi e laboratori dell'ospedale «I Fraticini» INRCA - Firenze;

palestra di riabilitazione del dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche;

sale anatomiche del dipartimento di anatomia umana e istologia, dell'istituto di anatomia e istologia patologica e di medicina legale e delle assicurazioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Firenze, addì 23 agosto 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4968

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO 9 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto avanzata dal consiglio della facoltà di scienze politiche nella seduta del 19 ottobre 1988;

Vista la delibera del senato accademico del 14 dicembre 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni sopra indicate e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, all'indirizzo politico-sociale, l'insegnamento a scelta dello studente di «psicologia» muta la denominazione in «psicologia sociale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 9 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

89A5000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 15, 22, 23, 24 e 29 dello statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 134.

89A4976

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1989, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 143, sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è stato approvato il nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

89A4975

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1989, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1990:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 82 titoli di L. 50.000
» 85 titoli di » 500.000
» 739 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 785.600.000;

Emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 229 titoli di L. 100.000
» 303 titoli di » 500.000
» 2.050 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.224.400.000;

Emissione terza:
Estrazione a sorte di:
n. 641 titoli di L. 100.000
» 943 titoli di » 500.000
» 3.349 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.884.600.000;

Emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
n. 214 titoli di L. 100.000
» 474 titoli di » 500.000
» 716 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 974.400.000;

Emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
n. 1.056 titoli di L. 100.000
» 1.483 titoli di » 500.000
» 4.747 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.594.100.000;

Emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
n. 355 titoli di L. 100.000
» 402 titoli di » 500.000
» 1.496 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.732.500.000.

2) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione N:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 3.346 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.346.100.000;

Emissione O:
Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 100.000
» 150 titoli di » 500.000
» 8.594 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.674.000.000.

3) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1975:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 2.290 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.309.100.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 6.258 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.264.000.000.

4) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 2.131 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.152.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 129 titoli di » 500.000
» 2.237 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.302.500.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 329 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 338.000.000.

5) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 198 titoli di » 500.000
» 1.055 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.155.400.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 137 titoli di » 500.000
» 845 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 913.600.000.

6) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 100.000
» 302 titoli di » 500.000
» 6.082 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.242.200.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 335 titoli di L. 100.000
» 733 titoli di » 500.000
» 1.624 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.024.000.000.

7) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 1.333 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.354.200.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 325 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 333.300.000.

8) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 100.000
» 186 titoli di » 500.000
» 1.304 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.403.100.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 446 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 470.000.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:
n. 149 titoli di L. 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 329.600.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 765 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 765.000.000

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 364 titoli di L. 1.000.000
» 73 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 729.000.000.

9) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 1 titolo di » 500.000
» 1.605 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.605.600.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 1.164 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.218.700.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 370 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 419.700.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 500.000
» 2.123 titoli di » 1.000.000
» 271 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.486.000.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 52 titoli di L. 500.000
» 3.192 titoli di » 1.000.000
» 149 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.963.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.738 titoli di L. 1.000.000
» 275 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.113.000.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 253 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 288.300.000.

11) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 1.000.000
» 226 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.505.000.000.

12) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n 1.575 titoli di L. 1.000.000
» 778 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.465.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 1.000.000
» 37 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 441.000.000;

Emissione III - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 524 titoli di L. 1.000.000
» 1.084 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.944.000.000.

13) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 632 titoli di L. 1.000.000
» 412 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.692.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.000.000.

14) 10-13,50% S.S. GARANTITE DALLO STATO 1980/1993:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 113 titoli di L. 1.000.000
» 951 titoli di » 5.000.000
» 567 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.538.000.000.

Totale generale L. 97.023.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

89A4977

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 24 ottobre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	875
Gasolio agricoltura	»	319
Petrolio agricoltura	»	308
Gasolio pesca e piccola marina	»	292
Petrolio pesca e piccola marina	»	282

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	824	827	830	833	836
Petrolio (*)	»	672	675	678	681	684
Olio comb.le fluido	L./kg	489	492	495	498	501

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A5035

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c. m. 411100892530)

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000